

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2100-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle attività produttive**

(V. Stampato Camera n. 3518)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Svezia, da sempre in posizione di non allineamento fra i blocchi, ha tradizionalmente scelto di mantenere un sistema difensivo molto efficiente e una costosa politica di autosufficienza nel settore degli armamenti, con il conseguente sviluppo di una consistente industria di settore, connotata anche da una forte competitività dal punto di vista tecnologico. Specialmente nel settore aeronautico è notevole il livello tecnologico raggiunto; ragguardevole è poi il grado di efficienza delle armi controcarro, dell'artiglieria, con il relativo munizionamento, dei mezzi di trasporto terrestri, dei sommergibili e del naviglio veloce.

La limitatezza del mercato interno ha costretto l'industria svedese degli armamenti a cercare sbocchi esterni. Un'area tradizionalmente dipendente dalle forniture svedesi è quella scandinava; altre aree dove l'industria svedese si è mossa sempre con successo sono quelle dei Paesi europei non rientranti fra i membri della NATO (in particolare Austria, Svizzera ed ex Jugoslavia) e quelle dell'Estremo Oriente. I grandi mutamenti che si sono registrati in questi ultimi tempi hanno modificato in modo sostanziale l'atteggiamento fin qui tenuto dalla Svezia nei confronti del resto dell'Europa occidentale.

In particolar modo, il crollo del blocco comunista, le nuove preoccupazioni dovute al rischieramento in prossimità dell'area scandinava di molte delle unità ex sovietiche ritirate dai Paesi già satelliti, nonché la necessità di non rimanere ai margini del processo di unificazione in atto in Europa, sono tutti fattori che hanno indotto i Governi svedesi a compiere passi rilevanti verso una maggiore integrazione europea. Di qui la scelta dell'adesione all'Unione europea, del 1995, nonché la richiesta di partecipare ai lavori dell'Organizzazione dell'Europa occidentale

per gli armamenti (WEAG), sia pure soltanto in qualità di osservatore.

Le relazioni fra Italia e Svezia nel settore dei materiali per la difesa, dopo anni di relativa stasi, si sono recentemente intensificate a seguito della firma di una Lettera di intenti da parte di Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ed anche per il comune impegno volto a definirne e svilupparne l'applicazione. Inoltre, l'invito del Ministero della difesa svedese a discutere i termini dell'Accordo di cooperazione conferma la volontà da parte svedese di intensificare il dialogo fra i due Paesi. L'industria degli armamenti svedese è in grado di produrre ottimi sistemi in quasi tutti i settori di interesse per le Forze armate italiane, sistemi che però, dovendo tradizionalmente rispondere a particolari requisiti ambientali imposti dall'area di prevista utilizzazione, a volte comportano oneri aggiuntivi che rendono il prodotto svedese non sempre competitivo, almeno in termini di costo assoluto, sul mercato internazionale. Per aiutare, quindi, l'industria bellica nazionale a mantenere elevato il livello tecnologico raggiunto, il Governo svedese ha intrapreso la strada della cooperazione internazionale, che implica ovviamente l'impegno a dar corso a una significativa apertura del mercato verso l'esterno.

La Svezia dispone di un comparto industriale per la difesa che, complessivamente, può essere assimilato a quello italiano, sia per il tipo di prodotti, sia per lo standard medio tecnologico conseguito. Entrambi i Paesi infatti sono in grado di coprire buona parte delle esigenze nazionali, sia pure con sostanziali dipendenze tecnologiche in alcuni settori; in tali ambiti, è ancora oggi necessario fare affidamento ad apporti esterni, in prevalenza statunitensi.

Un esame più approfondito della capacità dell'industria svedese nel campo degli armamenti rivela, infatti, che l'autosufficienza è soltanto relativa; di fatto le componenti dei *partner* occidentali e le cooperazioni con le relative industrie (in prevalenza statunitensi ed inglesi) risultano un elemento essenziale del potenziale produttivo svedese.

Meritano un'attenzione particolare l'articolo 6 che impegna le parti a garantire il pieno rispetto delle regole della libera concorrenza e l'articolo 7 che istituisce un Comitato misto, con funzioni di controllo e promozione della cooperazione.

Il disegno di legge, secondo l'usuale schema delle ratifiche dei Trattati, si compone di quattro articoli: con il primo si autorizza il Capo dello Stato a ratificare l'Accordo, con il secondo se ne prevede la piena ed intera esecuzione, con il terzo si provvede alla copertura finanziaria, con il quarto, in-

fine, se ne dispone l'immediata entrata in vigore.

Con la firma di un Accordo di cooperazione nel campo dei materiali della difesa, l'Italia ha la concreta opportunità di inserirsi nell'area scandinava (Svezia, Norvegia, Danimarca, con l'aggiunta della Finlandia) che attualmente offre ottime prospettive di mercato, dovute ai rispettivi programmi di ammodernamento delle Forze armate. L'Italia, alla pari di Francia e Gran Bretagna, entrerebbe inoltre a far parte di una ristretta cerchia di Paesi con i quali la Svezia ha già stipulato Accordi di cooperazione nel settore della difesa.

Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

3 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.485 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

